



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 80 del 19 settembre 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MITRANO, SIMEONI, CAPOLEI, DELLA CASA, COLAROSSO,
MARI, NERI, CARTAGINESE, CREA, TRIPODI,
PALAZZI e CANGEMI**

***ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO REGIONALE
DEI COMUNI CON PRODOTTI DE.CO.***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV – I – II – V – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.



Proposta di legge regionale concernente:

“Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.”

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 14/09/2023 13:04:28

Firmato digitalmente da: Fabio
Capolei
Data: 14/09/2023 12:54:33

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 14/09/2023 12:58:43

Firmato digitalmente da: Giuseppe Emanuele Cangemi
Data: 19/09/2023 10:39:14

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 14/09/2023 14:44:02

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 14/09/2023 15:32:16

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 14/09/2023 16:40:31

Firmato digitalmente da:
Emanuela Mari
Data: 14/09/2023 15:54:49

Firmato digitalmente da: Laura
Cartaginese
Data: 15/09/2023 11:36:13

Firmato digitalmente da: Mario
Luciano Crea
Data: 15/09/2023 16:24:36

Firmato digitalmente da: Orlando Tripodi
Data: 18/09/2023 11:13:31

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi
Data: 18/09/2023 17:04:52

RELAZIONE

Con questa proposta di legge si vogliono salvaguardare le produzioni territoriali nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche, promuovendo una uniformità delle procedure di riconoscimento da parte dei Comuni, nel rispetto delle autonomie degli enti. La Denominazione Comunale (De.Co.) è adottata con deliberazione di un'amministrazione comunale che registra un dato di fatto: un prodotto, un piatto, un sapere, con i quali una Comunità si identifica, attestando così un forte legame identitario di un prodotto con il territorio.

Numerosi comuni, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo e delle potestà loro attribuite ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000, hanno concepito tale denominazione come strumento di salvaguardia delle loro produzioni, ma anche come mezzo per promuovere all'esterno le specificità culturali e storiche del loro territorio. Attraverso l'istituzione della De.Co., si possono infatti conseguire importanti obiettivi socio-economici, tra cui il rilancio delle produzioni locali legate all'agroalimentare, all'enogastronomia e all'artigianato, la promozione del territorio attraverso le sue specificità produttive, la salvaguardia del patrimonio culturale.

Si può dunque affermare che la certificazione De. Co. rappresenti ad oggi uno dei principali strumenti attraverso cui le comunità locali possono tutelare le proprie tradizioni, innescando al tempo stesso processi di sviluppo territoriale ecosostenibile. Non si può non riconoscere, infatti, l'esistenza di un forte interesse alla conservazione di prodotti che fanno parte a tutti gli effetti della cultura popolare dei singoli territori.

La Denominazione Comunale rappresenti ad oggi uno dei principali strumenti attraverso cui le comunità locali possono tutelare le proprie tradizioni, innescando al tempo stesso processi di sviluppo territoriale ecosostenibile, con una serie di benefici per le aziende locali, i cittadini e l'intero territorio di riferimento:

a) Vantaggi per i cittadini

- ritrovato prestigio e senso civico e sociale d'appartenenza;
- uno strumento per riappropriarsi delle proprie tradizioni e costumi;
- importante indotto negli altri comparti produttivi (turistico-culturale, artigianato, commercio);
- aumento del livello di benessere.

b) Vantaggi per i produttori

- aumento delle capacità produttive ed economiche;
- sviluppo di economie di scala e di specializzazione;
- allargamento del mercato potenziale;
- incentivi e agevolazioni pubbliche e private;
- garanzie e certificazione dei prodotti e/o produzioni;
- condizioni favorevoli di sopravvivenza.

c) Vantaggi per il territorio – opportunità legate ad uno sviluppo ecosostenibile;

- conservazione e valorizzazione dell'intero sistema territoriale;
- maggiore efficienza ed efficacia del sistema di governance pubblica;
- apertura e scambi con l'esterno, che aumentano il livello socio-culturale e produttivo della popolazione.

In tale prospettiva, l'Ente regionale deve fare la propria parte, contribuendo attivamente alla tutela e alla valorizzazione delle tradizioni locali: la necessità di una specifica legislazione è legata principalmente all'esigenza di avere un quadro completo delle denominazioni comunali istituite nel Lazio, riconducendo ad unitarietà tutte le iniziative realizzate nei comuni del territorio, senza per questo intaccarne l'autonomia in materia. Lo strumento individuato per la realizzazione di tali fini è il Registro regionale dei comuni che possiedono prodotti con denominazione comunale di origine.

Nel dettaglio, l'articolato della proposta di legge prevede:

L'articolo 1 – Esplicita le finalità della legge.

L'articolo 2 – Fornisce le definizioni di De.Co., prodotti De.Co., Registro regionale De.Co. e Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co. al fine di evitare ambiguità o confusioni.

L'articolo 3 – viene istituito il Registro Regionale dei comuni con prodotti De.Co., all'interno del quale vengono iscritti i Comuni e i relativi prodotti che abbiano ottenuto la denominazione, nonché le aziende e tutte le forme associative, comitati, consorzi che effettuano le produzioni tradizionali. È previsto inoltre che la Regione proceda all'istituzione di un logo distintivo del Registro quale strumento di valorizzazione e identificazione dei prodotti tipici iscritti.

L'articolo 4 – vengono delineate le specifiche funzioni del Regolamento di iscrizione al Registro Regionale De.Co..

L'articolo 5 – dispone la nascita di un Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co..

L'articolo 6 – la Regione si impegna a sostenere, anche economicamente, la valorizzazione e la promozione dei prodotti De.Co., assicurando visibilità, promozione e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale, mediante adeguata programmazione annuale.

L'articolo 7 – vengono delineate le specifiche funzioni del Regolamento di iscrizione al Registro Regionale De.Co..;

L'articolo 8 – disciplina il monitoraggio e la valutazione da parte del Consiglio regionale sulla relazione effettuata e trasmessa con cadenza annuale dalla Giunta, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura.

L'articolo 9 – disciplina la clausola di invarianza finanziaria. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le competenti strutture regionali, provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. Le finalità della presente proposta di legge sono tese alla salvaguardia delle produzioni territoriali nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche, promuovendo una uniformità delle procedure di riconoscimento da parte dei Comuni, nel rispetto delle autonomie degli enti.



L'articolo 10 – reca l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione valorizza l'istituzione delle denominazioni comunali (De.Co-De.C.O.), di seguito denominate De.Co., quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, della biodiversità, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio.

2. Nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche, come prevista dall'articolo 13 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dall'articolo 103 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei Comuni con prodotti De.Co. istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). I metodi di comunicazione di tale conoscenza sono strutturati in modo da non interferire negativamente con gli scopi e con l'ambito di applicazione del sistema comunitario di tutela DOP, IGP e STG..

3. Non possono essere inclusi nel Registro regionale De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG) nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449); nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 173/1998 questa denominazione decade automaticamente.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) De.Co.: la Denominazione comunale, deliberata dal Comune, tramite apposita delibera di Giunta municipale, che attesta il legame fortemente identitario di un prodotto con quel territorio comunale. La De.Co. non rappresenta un marchio di qualità o di certificazione, ma un primo livello di tutela;
- b) Prodotto De.Co.: un prodotto agroalimentare o gastronomico, artistico ed artigianale, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca, caratteristica del territorio;
- c) Registro regionale De.Co.: il documento nel quale sono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo Comune, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali;
- d) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: il riferimento orientativo per i Comuni, al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell'attribuzione delle De.Co. nonché una guida per l'iscrizione dei Comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 3

(Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.)

1. È istituito il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., di seguito denominato Registro, all'interno del quale sono iscritti i Comuni e i relativi prodotti De.Co. che hanno ottenuto la denominazione, nonché le aziende e tutte le forme associative, comitati, consorzi che effettuano le produzioni a denominazione comunale, con ogni notizia utile all'individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e dell'estensione della zona di produzione, nonché dell'epoca nella quale la stessa risulta iniziata, ad opera di chi e da chi è proseguita.
2. Il Registro regionale De.Co. ha un ambito di operatività strettamente locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 30.
3. Ferma restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte dei Comuni mediante apposita delibera di Giunta municipale, la Regione procede all'istituzione di un logo distintivo del Registro quale strumento di valorizzazione e identificazione e ne mantiene la titolarità dell'uso.
4. I soggetti iscritti al Registro di cui al comma 1 possono esporre il logo distintivo e farne uso nella propria attività pubblicitaria, secondo le modalità stabilite dalla Regione con apposito atto.
5. Il Registro è tenuto presso la direzione regionale agricoltura.
6. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 7, provvede a:
 - a) definire le sezioni e i campi informativi del Registro;
 - b) individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro;
 - c) definire le procedure per l'iscrizione e per l'aggiornamento dello stesso;
 - d) fornire forma grafica al logo del Registro e stabilire le regole per la sua concessione;
 - e) definire le modalità di diffusione informativa del Registro.

Art. 4
(Regolamento di iscrizione)

1. La Regione, al fine di offrire orientamenti per i Comuni che intendono riconoscere prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza, provvede con deliberazione della Giunta regionale e previo parere della Commissione competente in Agricoltura a emanare apposito regolamento.
2. Il regolamento è aperto ai produttori degli Stati membri dell'Unione europea e si basa sulla qualità obiettiva dei prodotti. Il regolamento, altresì, opera nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, relativamente alla puntuale applicazione degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea.
3. Previa definizione di un sistema di armonizzazione, di raccordo automatico e di semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione dei prodotti De.Co., il regolamento di cui all'articolo 7:
 - a) definisce gli adempimenti formali per l'iscrizione dei prodotti De.Co. nel Registro;
 - b) definisce i requisiti minimi ai fini dell'iscrizione dei prodotti al Registro;
 - c) definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (PAT) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento dello stesso;
 - d) propone caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi dei prodotti De.Co.;
 - e) propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.
4. Il regolamento contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co.)

1. La Regione, al fine di sostenere orientamenti per i Comuni che hanno riconosciuto prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza, promuove l'istituzione di un Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.
2. Nel regolamento di cui all'articolo 7 si definisce anche:
 - a) la sede del Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.;
 - b) gli adempimenti formali per l'iscrizione dei Comuni al Coordinamento regionale dei Comuni De.Co.;
 - c) gli obiettivi e le modalità di funzionamento;
 - d) gli strumenti indispensabili per incentivare la collaborazione tra i Comuni aderenti, nonché la cooperazione tra i Comuni e la Regione.
3. Il Coordinamento è aperto ad ogni Comune della Regione Lazio che può farne parte sottoscrivendo per adesione il regolamento, ferma restando l'indipendenza e l'autonomia di ciascuna amministrazione comunale nel perseguimento delle proprie finalità regolamentari.

Art. 6
(Promozione dei prodotti De.Co.)

1. La Regione, nel perseguire le finalità della presente legge, considera i prodotti De.Co., iscritti nel rispettivo Registro regionale, unitamente alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, testimonianza del territorio laziale da valorizzare attraverso le manifestazioni promozionali e la comunicazione organizzata della Regione.
2. La Regione assicura alle produzioni De.Co. iscritte nel rispettivo Registro regionale, sostegno, anche economico.
3. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione promuove, anche attraverso contributi economici, iniziative di sostegno per le filiere che integrano e promuovono i prodotti De.Co.
4. La Regione Lazio assicura alle produzioni De.Co. iscritte nel Registro regionale, visibilità, promozione e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale, mediante adeguata programmazione annuale.
5. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione Lazio promuove varie iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano i prodotti De.Co.
6. Per le finalità di cui ai commi precedenti la Direzione regionale competente in agricoltura, quale detentore del Registro regionale dei Comuni con i prodotti De.Co., si avvale della collaborazione dell'ARSIAL quale Ente strumentale regionale.

Art. 7
(Regolamento)

1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con deliberazione della Giunta regionale e previo parere della commissione consiliare Agricoltura, a emanare apposito regolamento che disciplina quanto previsto dai commi 3 e 5 dell'articolo 3, dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge.

2. Il regolamento è aperto ai produttori degli Stati membri dell'Unione europea e si basa sulla qualità obiettiva dei prodotti. Il regolamento, altresì, opera nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, relativamente alla puntuale applicazione degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.



Art. 8
(Monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale all'agricoltura, trasmette al Consiglio regionale del Lazio, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente le seguenti informazioni:

- a) le delibere di cui al comma 3 dell'articolo 3;
- b) la valutazione sulla coerenza dei predetti provvedimenti rispetto a quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3;
- c) gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nell'attuazione della presente legge.



Art. 9
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le competenti strutture regionali, provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.



Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.